



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attività Finanziarie

**APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 1138/2022 EMESSA DALLA
CORTE DI GIUSTIZIA DI I GRADO DI MILANO PER AVVISO
DI ACCERTAMENTO N.485/2015 PER IMU 2017-
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AL DOTT. VISCUSI CIG
ZC9393A3DB.**

Nr. Progr.

798

Data

21/12/2022

Proposta

819

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 21/12/2022

DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 1138/2022 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI I
GRADO DI MILANO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N.485/2015 PER IMU 2017-
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AL DOTT. VISCUSI CIG ZC9393A3DB.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

COD. CIG

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 20.12.2022 con la quale:

- è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore del Comune di Busto Garolfo, a stare in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie di cui al D.Lgs 546/92, in rappresentanza di questo Ente, nel ricorso in appello e in ogni eventuale successivo grado di giudizio, promosso dal Sign. R.G. , avverso sentenza n.1138/2022 per avviso di accertamento IMU 2015;
- è stato individuato il Dott. Roberto Viscusi, con studio in Via Giotto, 26, Milano per assistere e difendere il Comune davanti alle Commissioni Tributarie di cui al D. Lgs. 546/92;
- si è dato atto che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area attività Finanziarie si sarebbe provveduto all'affidamento dell'incarico legale, all'approvazione del disciplinare ed all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo lordo stimato di €. 1.586,20;

Visto il curriculum vitae del Dott. Roberto Viscusi, pervenuto in data 06/12/2022;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico al Dott. Roberto Viscusi con studio in via Giotto n. 26, Milano,(c.f. VSC RRT 64R05 L086 W), per assistere e difendere il Comune davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, come da allegato schema di disciplinare di incarico, trasmesso dal professionista in data prot. n. e, comportante la spesa stimata di € 1.250,00 oltre IVA 22% e diritti previdenziali 4%, per un totale di €.1.586,20, rilevata inferiore alle precedenti e ritenuta congrua in relazione all'oggetto dell'incarico ed ai prezzi di mercato;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo stimato lordo di €.1.586,20 con imputazione al seguente capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

- al cap 1338/234 cod. c.p.c. U.1.03.02.99.999 tit. 1 miss.1 prog.3

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01.06.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il Peg. 2021 nelle componenti di dotazioni finanziarie ed organiche;

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 28.07.2022 con il quale è stata individuata Responsabile delle Area Attività Finanziarie;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'incarico al Dott. Roberto Viscusi con studio in via Giotto n. 26 -

Milano,(c.f. VSC RRT 64R05 L086 W), in rappresentanza di questo Comune davanti alle Commissioni Tributarie, per resistere nel ricorso promosso dal Sign. R.G., avverso avviso di accertamento IMU 2015, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico, che contestualmente si approva, trasmesso dal professionista in data 20/12/2022 , comportante la spesa stimata di € 1250,00 oltre IVA 22% e diritti previdenziali 4%, rilevata inferiore alle precedenti e ritenuta congrua in relazione all'oggetto dell'incarico ed ai prezzi di mercato;

2. di assumere l'impegno di spesa per un importo lordo stimato di €.1586,20 con imputazione al cap. 1338/234 c.p.c. U.1.03.02.99.999, titolo 1, missione 1, programma 3:
3. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la Dott.ssa Attilia Castiglioni;
5. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Attività Finanziarie nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità e dal disciplinare;
6. di disporre la comunicazione al professionista interessato dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

Allegato: schema di disciplinare di incarico

Disciplinare d'incarico per costituzione in giudizio e rappresentanza tributaria del Comune di Busto Garolfo nel ricorso in appello avverso sentenza n°. 1138/2022 emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Milano promosso da:

Radaelli Giuseppe cf. RDLGPP38D10F205I

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 1, qui rappresentato dalla Dott.ssa Attilia Castiglioni, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

e

il **DOTTORE COMMERCIALISTA - ROBERTO VISCUSI** (C.F. VSC RRT 64R05 L086 W), iscritto all'Albo professionale presso l'Ordine di Milano, con studio in Milano, via Giotto, 26

Premesso

Che il contribuente ricorrente già sopra identificato ha presentato appello avverso sentenza n°. 1138/2022 emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Milano in data 17/11/2022 per avviso di accertamento n° 485/2015 per IMU 2015 e che si rende necessaria ed opportuna la costituzione nel suddetto giudizio del Comune di Busto Garolfo in qualità di "parte resistente"

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il procuratore si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di € 1.250,00 oltre diritti previdenziali del 4% ed IVA all'aliquota di legge (22%) per ciascun atto ed in relazione all'assistenza, consulenza e rappresentanza nel contenzioso tributario in oggetto – per complessivi € 1.586,20 (oltre previdenza ed IVA).

La prestazione comprende:

- a) assistenza e consulenza nella stesura degli atti di costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo 23D.Lgs. 546/92;
- b) deposito degli atti e delle eventuali memorie aggiuntive presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado;

c) rappresentanza in giudizio dinanzi agli organi della Corte Tributaria di II° Grado per la Lombardia.

Il pagamento del compenso avverrà:

- per il 50% entro trenta giorni dal ricevimento della fattura dopo il deposito dell'atto di costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte Tributaria di II° Grado di Milano;
- per il restante 50% a saldo entro trenta giorni dal ricevimento della fattura dopo il deposito della sentenza emessa dalla Corte Tributaria di II° Grado di Milano.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente al conferimento dell'incarico.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di Dottore Commercialista, il Professionista dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal professionista medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal professionista.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Professionista incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza n. IFL0005638.013552 del 03/01/2022 con scadenza il 31 dicembre 2022 e con massimale di copertura euro 500.000,00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico sottoscritta con la compagnia di assicurazione AIG EUROPE LIMITED.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Milano.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del professionista incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Dott. Roberto Viscusi.

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Dott.ssa Attilia Castiglioni*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente.

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015

OGGETTO:

**APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 1138/2022 EMESSA
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI I GRADO DI MILANO PER
AVVISO DI ACCERTAMENTO N.485/2015 PER IMU 2017-
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AL DOTT. VISCUSI
CIG ZC9393A3DB.**

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano**

Al Responsabile della prevenzione della corruzione

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ASTENSIONE
IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE POTENZIALE**

(Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del
D.P.R.62/2013)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER APPELLO
AVVERSO SENTENZA 113/2022 ACCERTAMENTO N.485/2015 PER
IMU 2017 DOTT. VISCUSI ROBERTO**

La sottoscritta Attilia Castiglioni in qualità di Responsabile dell'Area
Attività Finanziarie;

Visto l'art. 6 bis della legge 241/1990 come integrato con legge
190/2012 il quale prevede che: "Il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale".

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto

DICHIARA

Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale,
relativamente al procedimento indicato in oggetto;

Busto Garolfo, 20.12.22

La Responsabile Area Attività Finanziarie
D.ssa Attilia Castiglioni

Originale firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.